

OGGETTO: Decreto di emanazione del Regolamento per le elezioni degli organi in modalità telematica

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'art. 6;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a noma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;

VISTO lo *Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio"* approvato con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004 ed emanato con Decreto Presidenziale Prot. n° 7149 del 27 Novembre 2004 e ss.mm. e ii:

RILEVATA la necessità di prevedere lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio anche in modalità telematica degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali dell'Istituzione;

VISTA la bozza predisposta dall'Amministrazione;

VISTA la delibera n. 27/23 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2023, ha approvato il Regolamento per le elezioni degli organi in modalità telematica;

VISTA la delibera n. 52/23 con la quale il Consiglio Accademico, nella seduta del 18 luglio 2023, ha espresso parere positivo al succitato *Regolamento*;

DECRETA

Di emanare il *Regolamento per le elezioni degli organi in modalità telematica*, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, pubblicato in data odierna sul sito web del Conservatorio nella sezione "Normativa d'Istituto – Statuto e Regolamenti", entra in vigore con decorrenza immediata.

IL PRESIDENTE Avv. Maurizio Di Nicola

MDN/pp

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio" Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420 PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI IN MODALITA' TELEMATICA

INDICE

Articolo 1 (Natura e finalità del regolamento)

Articolo 2 (Piattaforma di voto online)

Articolo 3 (Modalità di voto)

Articolo 4 (Seggio virtuale)

Articolo 5 (Operazioni di voto)

Articolo 6 (Operazioni di scrutinio)

Articolo 7 (Aggiornamento e modifiche del regolamento)

Articolo 8 (Norma finale)



Articolo 1 (Natura e finalità del regolamento)

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni degli organi monocratici e delle rappresentanze negli organi collegiali dell'Istituzione in modalità telematica mediante l'utilizzo di una piattaforma di voto.
- **2.** Gli organi e le strutture elettorali per la gestione delle elezioni sono individuate nel provvedimento di indizione.

Articolo 2 (Piattaforma di voto online)

- 1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica consentono e garantiscono:
 - a) che il voto sia personale, libero e segreto;
 - b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
 - d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - f) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).
- 2. La piattaforma di cui al precedente comma 1 consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
- **3.** Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di presentazione delle candidature e di voto, sono pubblicate in una pagina dedicata sul sito del Conservatorio.

Articolo 3 (Modalità di voto)

1. Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di indizione delle elezioni, possono svolgersi tramite:



- votazione elettronica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone);
- votazione elettronica non da remoto in locali appositamente individuati all'interno delle sedi del Conservatorio, dotati di postazioni informatiche e presidiati, durante le operazioni di voto, da personale incaricato.

Articolo 4 (Seggio virtuale)

- 1. Per lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica non è necessaria la costituzione di seggi elettorali nella composizione prevista dai rispettivi regolamenti per le elezioni cartacee. Tutte le funzioni del seggio elettorale sono assegnate all'ufficio elettorale individuato dal provvedimento di indizione tra cui:
 - a) determinare il numero totale degli elettori per ogni votazione, tenuto conto delle eventuali necessarie modifiche, integrazioni e/o correzioni di errori degli elenchi elettorali;
 - b) determinare, se previsto, il quorum per la validità della votazione;
 - c) sovraintendere alle operazioni di voto;
 - d) verificare il raggiungimento dell'eventuale quorum per la validità della votazione;
 - e) effettuare le operazioni di scrutinio;
 - f) rilevare le eventuali situazioni di incompatibilità.

In caso di votazione elettronica non da remoto, l'ufficio elettorale verifica il corretto funzionamento delle postazioni elettroniche e la conformità dei locali.

Articolo 5 (Operazioni di voto)

- 1. Prima dell'avvio della votazione, l'ufficio elettorale comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.
- 2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.
- **3.** L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.



- **4.** In seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.
- 5. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
- **6.** La commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.
- 7. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale è possibile prevedere l'allestimento presso le sedi del Conservatorio di alcune postazioni dotate di un dispositivo elettronico a disposizione di chi fosse impossibilitato per problematiche tecnico informatiche a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto.

Articolo 6 (Operazioni di scrutinio)

- 1. Al termine delle operazioni di voto il gestore della piattaforma online provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale, verificato il raggiungimento del quorum, procede con la collazione dei dati e il computo dei voti.
- **2.** Concluse le operazioni di scrutinio l'ufficio elettorale provvede alla redazione del verbale dei risultati delle elezioni e alla sua immediata trasmissione alla commissione elettorale.

Articolo 7 (Aggiornamento e modifiche del regolamento)

1. Il presente regolamento, trattandosi esclusivamente di procedure operative e tecniche, è adottato, aggiornato e modificato, anche sulla base delle caratteristiche della piattaforma online individuata, con provvedimento del Presidente.



Articolo 8 (Norma finale)

1. Per quanto non strettamente connesso alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari in materia.

Deliberato dal C.d.A. con provvedimento n. 27 del 28 giugno 2023 Emanato dal Presidente con decreto Prot. n. 4531/I/3 Rep. 38/23 del 31 luglio 2023.